

CCNL 23.01.2024 e CCNL 27.2.2026

AREA SANITÀ

Triennio 2019-2021 e 2022-2024

CONTRATTAZIONE

COLLETTIVA INTEGRATIVA AZIENDALE

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE

DISCIPLINA INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 Codice Appalti e
art. 9, comma 5, lettera c) CCNL 23.1.2024 confermato dall'art. 3 del CCNL 27.2.2026)

14 maggio 2026

8 settembre 2026

La presente ipotesi di accordo è divenuta definitiva in data _____ nella quale il Collegio Sindacale ha comunicato l'avvenuta certificazione a seguito di verifica della compatibilità economico-finanziaria e normativa del presente accordo con le vigenti norme di legge e di Contratto.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA AZIENDALE

Il giorno **14 maggio 2026**, presso la Sede legale dell'Azienda Ulss 5 Polesana, Viale Tre Martiri, 89 - Rovigo, si sono riunite la Delegazione trattante di Parte Datoriale costituita con Deliberazione del Direttore Generale n. 338 del 11.3.2026 e le Delegazioni Territoriali delle Organizzazioni Sindacali dell'Area Sanità firmatarie del CCNL 27.2.2026 per sottoscrivere il presente accordo relativo a:

DISCIPLINA INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 Codice Appalti e art. 9, comma 5, lettera c) CCNL 23.1.2024 confermato dall'art. 3 del CCNL 27.2.2026)

Premesso che:

- l'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 del Codice degli appalti prevede la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche;
- l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza"*, e l'articolo 1, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, precisa che *"Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per [...] attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva"*;
- l'art. 9, comma 5, lettera c), del CCNL dell'Area Sanità 23.1.2024, confermato dall'art. 3 del CCNL 27.2.2026 prevede, tra le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa, *i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione integrativa*.
- Ritenuto, pertanto, di dar seguito alla normativa in materia di incentivi per funzioni tecniche e per consentire l'erogazione degli incentivi in questione al personale del Comparto sulla base di un Regolamento che ne disciplini nel suo complesso la materia;

LE PARTI

- Esaminato il regolamento, **allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale**, che disciplina la corresponsione delle funzioni tecniche;
- Concordano sui criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023" in esso contenuti.
- Condividono che il presente accordo conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo integrativo aziendale.

Le Parti danno atto che la presente ipotesi di accordo sarà sottoposta al controllo da parte del Collegio Sindacale per l'acquisizione della certificazione sui profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa, in applicazione dell'art. 40-bis, comma 1, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come modificato dall'art. 54, comma 3-sexies e dell'art. 55 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Qualora il predetto Collegio rilasci tale certificazione senza alcun rilievo, le Parti convengono di considerare il presente atto come INTESA, **a decorrere dalla data di Certificazione**, data che verrà comunicata dall'Azienda alla Parte Sindacale.

Letto, confermato e sottoscritto

PARTE DATORIALE PUBBLICA	PARTE SINDACALE	
Direttore Generale Dott. Mauro Filippi FIRMATO	ANAAO ASSOMED	Dott. Nicoletta Santipolo FIRMATO
Direttore Amministrativo Dott. Roberto Sembeni	Fed. CIMO- FESMED	Dott. Gabriele Braggion
Direttore Sanitario Dott.ssa Monica Briani FIRMATO	FASSID	Dott. Manuel Signorini
Direttore dei Servizi Socio Sanitari Dott. Marcello Mazzo	AAROI EMAC	Dott. Piero Di Pasquale
Direttore Funzione Ospedaliera Dott.ssa Cristina Contessa	FVM	Dott. Michele Zaghi FIRMATO
Direttore Funzione Territoriale Dott.ssa Domenica Lucianò	FEDERAZIONE CISL MEDICI	Dott. Tiziano Rossin FIRMATO
Direttore Dipartimento di Prevenzione Dott. Alessandro Finchi	UIL FPL	Dott. Antonio Tocchio
Direttore UOC Gestione Risorse Umane Dott.ssa Monica Cattelan FIRMATO	RSA FP CGIL	Dr.ssa Barbara Cavallaro FIRMATO Dr.ssa Marika Zanella FIRMATO

Allegato:

Regolamento ***"Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche art. 45 del d.lgs. n. 36/2023"***

REGOLAMENTO

*“DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE
DEGLI INCENTIVI ALLE
FUNZIONI TECNICHE
ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023”*

*“DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE
DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE
ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023”*

Sommario

Articolo 1 (Oggetto e finalità)	2
Articolo 2 (Soggetti interessati)	2
Articolo 3 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)	2
Articolo 4 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)	3
Articolo 5 (Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)	4
Articolo 6 (Procedure bandite dalla Centrale di Committenza)	4
Articolo 7 (Attività di committenza delegata/ausiliaria)	5
Articolo 8 (Compatibilità e limiti di impiego)	5
Articolo 9 (Formazione professionale e strumentazione, mediante utilizzo quota 20%)	5
Articolo 10 (Oneri relativi alle funzioni tecniche)	5
Articolo 11 (Criteri di ripartizione degli incentivi)	7
Articolo 12 (Erogazione delle somme)	7
Articolo 13 (Coefficienti di riduzione)	8
Articolo 14 (Quantificazione, accertamento e liquidazione dell’incentivo)	8
Articolo 15 (Applicazione)	9
Articolo 16 (Entrata in vigore e abrogazioni)	9

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente disciplina contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche, in relazione ad appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, ivi comprese le procedure di affidamento diretto, senza previa comparazione di più offerte e le procedure in concessione o in partenariato pubblico-privato, in quanto compatibili.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.
3. Costituisce criterio prioritario per l'attribuzione degli incentivi il principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice.
4. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 3 co 1, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento;
5. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali escluso il contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione che trova copertura nel quadro economico. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui all'art 10;
6. L'importo di cui al comma 5, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 2 e 4, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 9, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
7. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Articolo 2 (Soggetti interessati)

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio – anche con qualifica dirigenziale - che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante e dell'ente concedente con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa, in relazione a tutte le attività di cui all'art 3.
2. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
 - il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art. 3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici;
 - Il RUP ed altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art. 3 compreso il DEC, nell'eventualità in cui per l'acquisizione di beni, servizi o forniture venga nominato secondo la vigente normativa;
 - i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, individuati dal Direttore UOC su proposta del RUP. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Articolo 3 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto (ai sensi dell'art 15 D.lgs 36/2023 s.m.i, in possesso dei requisiti di professionalità

richiesti);

- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara (a titolo esemplificativo e non esaustivo, DUVRI);
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere); coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).
- Coordinamento dei flussi informativi

2. In base all'art. 45, co. 1, ultimo periodo, del Codice, l'allegato 1.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della l. n. 400/1985, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.

A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.

Articolo 4 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del progetto ai fini della successiva validazione da parte del Direttore UOC

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatto obbligo per il Dirigente/Responsabile che conferisce gli incarichi di accertare la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale a carico del dipendente, ai sensi della normativa sopra citata.

4. La scelta di cui al punto 2, in relazione ai soggetti chiamati a svolgere le attività/procedure incentivabili, va a costituire il c.d. "gruppo di lavoro" o struttura tecnico organizzativa che sarà riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alla attività dei collaboratori. Il suddetto "gruppo di lavoro" verrà individuato alternativamente con il provvedimento di indizione o analoghe modalità (i.e. note protocollate interne).

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP della procedura, dando conto delle esigenze sopravvenute.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento/nota interna protocollata assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate, alle quali si riconduce l'incentivo in base al livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti in base ai coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui all'art 10 (Tabella A e B) ed agli Allegati di cui al presente regolamento.

Articolo 5 (Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del progetto può proporre, ai sensi dell'art. 4, co. 1, della presente disciplina, dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 della presente disciplina, eccetto che per il collaudo tecnico amministrativo e per quello statico, svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per i dipendenti della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 della presente disciplina, eccetto che per il collaudo tecnico amministrativo e per quello statico, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art. 45. co. 1, D.lgs. 36/2023, trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci, della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti direttamente allo stesso personale.

5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2, della presente disciplina.

Articolo 6 (Procedure bandite dalla Centrale di Committenza)

1. Quando la Stazione Appaltante aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione predisposto da una Centrale di Committenza e dai Soggetti Aggregatori - così come definiti dall'art 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'articolo 3, lettere cc) e dd), dell'Allegato I.1 del D.lgs. 36/2023) - corrisponde a queste ultime la quota parte dell'incentivo nella misura massima di un quarto (25%) delle risorse finanziarie determinate nei termini di cui all'art.10 del presente regolamento.

2. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, costituiscono economie di bilancio.

3. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione da parte di un'amministrazione o ente concedente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, comprese quelle sanitarie, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della centrale di Committenza, come quantificate al comma 1, sono individuate da parte dell'amministrazione o ente concedente negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.

4. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 45 del Codice.

5. Ciascuna Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10 del Codice dei contratti, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.

Articolo 7 (Attività di committenza delegata/ausiliaria)

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante - centrale di committenza qualificata - svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione di singole iniziative o di fasi di esse (lavori, forniture, servizi), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, e trova ivi applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.

2. La stazione appaltante - centrale di committenza qualificata - delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 della presente disciplina.

Articolo 8 (Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante e gli enti concedenti provvedono ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità, le amministrazioni in cui svolge le attività il dipendente forniscono le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

4. L'incentivo eccedente il limite di cui al comma 2 incrementa le risorse di cui al successivo art. 10.

Articolo 9 (Formazione professionale e strumentazione mediante utilizzo quota del 20%)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art 1 co 6 lett b) del presente regolamento e come precisato altresì all'art 10 del regolamento:

- promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, D.Lgs. 36/2023, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo. Rientrano in tale ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM);
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

2. Si precisa che la suddetta quota è incrementabile in misura corrispondente alla:

- ✓ quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art 8 co 2;
- ✓ quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del RUP/dirigente responsabile di cui all'art 14;

Articolo 10 (Oneri relativi alle funzioni tecniche)

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 3 della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti di cui al comma 1 è predisposta una somma non superiore ai limiti indicati nel presente articolo.

3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto

segue:

- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
- b) per un ammontare pari al 20%,
 - per l'acquisto di beni, servizi e tecnologie, funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella Realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche (i.e. corsi di abilitazione, project management, corsi di management sanitario, ecc.);
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;

Nel caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, gli oneri relativi alle funzioni tecniche trovano copertura nell'ambito del finanziamento cui si riferiscono. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 3 punto b), escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente o svolte dal Dirigente se non dovute.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge esclusa l'Irap, la quale trova copertura nel quadro economico di riferimento, non potendo la stessa rientrare né nella quota dell'80%, trattandosi di onere tributario a carico dell'Ente, né nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi dell'art. 45 (vedi Parere MIT 26 settembre 2024, n. 2986 e Parere MIT 3 aprile 2025, n. 3358).

5. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TAB. A – Lavori pubblici

Importo lavori posto a base di gara	Percentuale da applicare
fino a euro 40.000,00	Non applicabile
Oltre euro 40.000,00 fino a euro 1.000.000,00	2%
Oltre euro 1.000.000,00 fino alla soglia comunitaria	1,8%
oltre la soglia comunitaria	1,6%

TAB. B – Servizi e forniture di particolare importanza ovvero nei casi in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (cfr. All. II.14 art. 32 del Codice)

(*) (**)

Classi di importo	Percentuale da applicare
Fino a 40 mila	Non applicabile
da euro 40.000,00 a 140.000,00	2%
Da euro 140.000,00 a soglia comunitaria	1,80%
oltre soglia comunitaria	1,6%

(*) Nel caso di appalti di forniture e servizi, l'incarico di DEC è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, per i quali è obbligatoria la nomina del DEC.

(**) Per gli appalti di servizi o forniture gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione (art. 45 c.2 del Codice), quindi per appalti di forniture o servizi di particolare importanza

come definiti dal Codice e certificati dal RUP.

6. La misura dello stanziamento viene determinata nei limiti delle percentuali sopra indicate.

7. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori (Tabella A del presente articolo).

8. Nel caso di modifiche/varianti in corso d'opera in aumento, è prevista la revisione in aumento dell'incentivo.

9. Le seguenti fattispecie non comportano riconoscimento di incentivi:

- proroghe tecniche non previste contrattualmente (art. 120 comma 11);
- modifiche/varianti contrattuali a seguito di revisioni prezzi;
- appalti di servizi e forniture per i quali non viene nominato il DEC (appalti di servizi o forniture NON di particolare importanza ai sensi del Codice).

10. A maggior specificazione del punto 9 e della tabella B, si precisa che la nomina del DEC è obbligatoria per le forniture di importo pari o superiore a 500.000,00 euro mentre per forniture di importo inferiore ad euro 500.000,00, la nomina del DEC è prevista unicamente in presenza di una delle seguenti condizioni certificate dal RUP dell'appalto:

- ✓ una complessità certificata "sotto il profilo tecnologico";
- ✓ in presenza di "prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze"
- ✓ nel caso di "interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità".

Articolo 11 (Criteri di ripartizione degli incentivi)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
- del rispetto di obblighi di legge o regolamentari e di diligenza, in assenza del quale gli incentivi non sono oggetto di liquidazione

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle allegate nonché dal possibile incremento previsto dall'art 8 co 2 del presente regolamento. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 12 (Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti da parte del Direttore UOC.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 della presente disciplina, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai titolari delle funzioni tecniche, è decurtato di una percentuale, determinata dal Direttore UOC in relazione al caso di specie ed in base ad una istruttoria specifica, connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo rispetto al cronoprogramma della fase di esecuzione stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nell'atto di cui all'art. 4, comma 4 a 6, della presente disciplina, in ragione del 10% della quota spettante in relazione ad un ritardo del 20% del tempo previsto, del 30% della quota spettante in relazione ad un ritardo fra il 21 ed il 40% del tempo previsto e del 50% della quota spettante in relazione ad un ritardo di oltre il 40% del tempo previsto. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti

a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 121 0 del D.lgs. n. 36/2023.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Direttore UOC contesta, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

5. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal personale dipendente della stazione appaltante incrementa le risorse. Di tali attività non svolte, se ne terrà conto nella ripartizione dell'incentivo fra la fase di programmazione, progettazione, gara ed esecuzione.

6. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura per cause di forza maggiore e/o non imputabili alla stazione appaltante

7. Considerata la specificità della disciplina, in particolare per quanto riguarda i servizi e le forniture, l'Azienda si impegna ad attivare percorsi formativi e verifiche periodiche sull'attuazione operativa del presente regolamento.

Articolo 13 (Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, costituiscono economie di bilancio. Per quanto concerne le riduzioni dell'incentivo in caso di ritardi nell'esecuzione delle procedure/attività incentivanti si rinvia a quanto previsto dall'art 12.

Articolo 14 (Quantificazione, accertamento e liquidazione dell'incentivo)

1. Il Direttore UOC – in qualità di soggetto accertatore come meglio specificato ai commi 5 e successivi - nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3 ed art 4 co 4,5 e 6 stabilisce - su proposta del responsabile unico del progetto - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire tra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile unico del progetto propone al Direttore UOC competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto di determinazione di liquidazione.

3. La liquidazione dell'incentivo opera di norma a conclusione dell'appalto (Collaudo/Verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione), ma è facoltà del Direttore UOC operare la liquidazione progressiva dell'incentivo, anche prima della conclusione dell'appalto, purché in un periodo non inferiore all'anno, per le sole fasi definitivamente concluse ed accertate.

4. La determinazione dirigenziale/deliberazione per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Direttore UOC al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

5. L'accertamento del risultato raggiunto da ciascun componente del gruppo di lavoro relativamente alle attività e/o fasi effettivamente svolte dagli stessi ha avvio contestualmente alla trasmissione delle schede di rendicontazione alla struttura organizzativa/soggetto competente ai sensi dell'art. 15, comma 6.

6. Per l'accertamento del risultato da parte del RUP relativamente all'attività di cui all'art. 3, comma 1, il soggetto accertatore tiene altresì conto delle modalità tecniche e relazionali di esercizio delle funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento, rispetto a quanto ritenuto necessario per assicurare – durante l'intero ciclo di vita del contratto – il miglior completamento dell'intervento/progetto nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, eventualmente considerati anche i feedback ricevuti dai soggetti a vario titolo coinvolti.

7. Sino al termine di conclusione delle attività valutative di accertamento, il dirigente/responsabile può chiedere

integrazioni istruttorie e/o documentali al RUP, assegnando un congruo termine; in tal caso, il termine di cui al comma 1 è sospeso per il tempo corrispondente allo svolgimento delle integrazioni richieste, comunque non superiore al termine richiesto. In caso di mancata risposta, ovvero di integrazione istruttoria e/o documentale insufficiente, o fuori termine, decorso il termine assegnato il dirigente/responsabile procede all'accertamento sulla base degli elementi di rendicontazione disponibili e ritenuti valutabili.

8. Sulla base della rendicontazione, il dirigente/responsabile accertatore applica in via definitiva le riduzioni di incentivo di cui all'art. 12 e 13 anche in discostamento dalla proposta del RUP, se errata o ritenuta non accoglibile.

9. L'accertamento del risultato si perfeziona attraverso la definitiva sottoscrizione da parte del dirigente/responsabile accertatore competente della scheda di rendicontazione (i.e foglio excel apposito/software di gestione incentivi funzioni tecniche), eventualmente modificata in ragione degli esiti delle valutazioni effettuate. In caso di presenza di personale con qualifica dirigenziale nell'ambito del gruppo di lavoro di cui all'art. 4, del regolamento], il perfezionamento dell'accertamento richiede altresì l'attestazione da parte del responsabile/dirigente della conferma della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economico-finanziaria. Contestualmente al perfezionamento dell'accertamento, gli uffici competenti secondo l'organizzazione dell'ente redigono il riepilogo annuale degli incentivi da liquidare a ciascun soggetto avente titolo, con separata indicazione con riferimento al personale con qualifica dirigenziale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. L'accertatore trasmette immediatamente, e comunque preliminarmente alla liquidazione, all'organo di controllo dell'ente le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente da corrispondere al personale dirigenziale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001, e il numero dei beneficiari.

10. Il perfezionamento dell'accertamento del risultato, nei termini indicati, costituisce il presupposto della liquidazione dell'incentivo. Non sussiste in capo ai beneficiari alcun legittimo affidamento all'attribuzione dell'incentivo sino al perfezionamento dell'accertamento del risultato raggiunto, ferma restando in capo all'ente ogni più ampia facoltà in caso di specifici rilievi dell'organo di controllo relativamente agli incentivi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale.

11. Il sub-procedimento di liquidazione ha avvio contestualmente al perfezionamento dell'accertamento del risultato – su impulso del dirigente/responsabile accertatore –, e si conclude entro 2 mesi con riferimento al personale non dirigenziale, ed entro 3 mesi con riferimento al personale dirigenziale.

12. La liquidazione dell'incentivo è effettuata sulla base degli esiti dell'accertamento di cui al presente articolo, ed è autorizzata mediante deliberazione dell'ente o determinazione dirigenziale secondo le rispettive competenze organizzative, su proposta del responsabile/dirigente della struttura organizzativa a cui sono assegnati i RUP della procedura di affidamento oggetto di incentivazione.

13. Si precisa altresì che, al fine di evitare conflitti di interesse, sarà predisposta una apposita scheda rilasciata da un diverso Dirigente/responsabile individuato dal servizio interessato dalla quota incentivante o da un diverso Dirigente appositamente individuato dalla stazione appaltante.

Articolo 15 (Applicazione)

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso successivamente alla entrata in vigore della presente disciplina.

2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, nelle more della sua applicazione, anche gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture disposti con affidamenti per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, ovvero indette ai sensi del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie, in deroga all'art 16 e limitatamente alle condizioni di cui al presente comma.

3. Si precisa che, in coerenza con il D.L. infrastrutture, per il personale con qualifica dirigenziale le attività incentivabili sono quelle considerate a decorrere dal 1° gennaio 2025 con riferimento alle attività svolte.

Articolo 16 (Entrata in vigore e abrogazioni)

La presente disciplina si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

ALLEGATI TABELLA 1 (Lavori)

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'esecuzione dei lavori

ATTIVITA'	Fase programma- zione 3% - 5%	Fase progetta- zione 15% - 35%	Fase affidamento 10% - 25% *	Fase esecuzione 30% - 60%	Totale
					100%
Responsabile della programmazione della spesa (se non individuato, l'aliquota di incentivo è assegnata al RUP)	2				2
Responsabile unico del progetto		5	5	5	15
Resp. di procedimento per le fasi di programmazione e progettazione (se non individuato, l'aliquota di incentivo è assegnata al RUP)	1	2			3
Resp. di procedimento per le fasi di affidamento (se non individuato, l'aliquota di incentivo è assegnata al RUP)			5		5
Resp. di procedimento per le fasi di esecuzione (se non individuato, l'aliquota di incentivo è assegnata al RUP)				5	5
Predisposizione dei documenti di gara (parte amministrativa e parte tecnica)			2		2
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto - Istanze di subappalto				3	3
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto - Rendicontazione e liquidazione				3	3
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, DIP, Schede Crite, ecc..		3			3
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE/PFTE light manutenzioni)		5			5
Redazione del progetto esecutivo		6			6
Coordinatore dei flussi informativi (per progetti BIM)		1			1
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		1			1
Verifica del progetto		3			3
Direzione dei lavori				18	18
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)				12	12
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				10	10
Collaudo tecnico-amministrativo				2	2
Collaudo statico (eventuale)				1	1
Totale	3	26	12	59	100

*In caso di ricorso a centrale di committenza la percentuale può essere individuata nella misura massima del 25%

ALLEGATI TABELLA 2 (Servizi e forniture)

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

ATTIVITA'	Fase programma- zione 3% - 5% 5%	Fase progetta- zione 10% -35% 20%	Fase affidamento 10%-25% 25% **	Fase esecuzione 30%-60% 50%	To- tale
					100%
Responsabile della programmazione della spesa (se non individuato, l'aliquota di incentivo è assegnata al RUP)	1				1
Responsabile unico del progetto	3	7	12	6	28
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione (se non individuati, l'aliquota di incentivo è assegnata al RUP)		7	9	4	20
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa a supporto del RUP/RF	1	1	1	4	7
Redazione del progetto (livello unico) *		2			2
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura		3			3
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			3		3
Direzione dell'esecuzione				18	18
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione ***/****				12	12
Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione ***				6	6
Totale	5	20	25	50	100

NOTA 1 - Qualora non siano nominate una o più figure (ad es. collaboratore, responsabile di fase, verificatore di conformità) le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività.

NOTA 2 - La percentuale di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderà dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.

NOTA 3 - se una intera attività o una professionalità all'interno di una attività viene esternalizzata, la relativa percentuale non è attribuita, salvo diversamente indicato.

* Qualora non individuato, si applica la seguente ripartizione:

- RUP 40%;
- Responsabile di fase (se nominato) 50%; in mancanza, al RUP
- Collaboratori 10%.

** L'incentivo relativo alla fase di gara è soggetto a riduzione qualora la gara sia svolta avvalendosi dell'attività di una centrale unica di committenza - Riduzione del -25% (aliquota da applicare *0,75)

*** Qualora sia nominato il verificatore di conformità ai sensi dell'art. 116, c. 5 del d.lgs. N. 36/2023, la percentuale del responsabile di fase è ridotta al 5%, quella del DEC è ridotta al 15% e quella dell'Assistente (se nominato) è ridotta a zero.

**** Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al DEC